

ACCORDO SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO BILATERALE DI SOLIDARIETA' PER
IL PERSONALE CUI SI APPLICA IL CCNL DEI SERVIZI AMBIENTALI 10 LUGLIO 2016
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

25 luglio 2017



A handwritten signature, possibly reading 'E' or 'G', located in the middle left area of the page.

V.C.

A handwritten signature, possibly reading 'D', located in the middle right area of the page.

A large, stylized handwritten signature on the right side of the page, featuring multiple overlapping loops and a long, sweeping tail.

A handwritten signature on the bottom left, consisting of a stylized 'S' or 'B' shape.

PGG

A handwritten signature, possibly reading 'V.C.', located below the 'E' signature in the bottom left area.

ACCORDO SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO BILATERALE DI SOLIDARIETA' PER IL PERSONALE CUI SI APPLICA IL CCNL DEI SERVIZI AMBIENTALI 10 LUGLIO 2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

Oggi, 25 luglio 2017, si sono incontrate in Roma, presso la sede di UTILITALIA,

le Parti:

UTILITALIA, rappresentata da Gianfranco Grandaliano, Paolo Giacomelli e Paola Giuliani,

CISAMBIENTE, rappresentata da Alberto Garbarini

LEGACOOPSERVIZI , rappresentata da Giancarlo Varani

e

le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FP CGIL, rappresentata da Federico Bozzanca e Massimo Cenciotti

FIT CISL, rappresentata da Pasquale Paniccia e Angelo Curcio

UILTRASPORTI UIL, rappresentata da Marco Odone e Paolo Modi

FIADEL, rappresentata da Luigi Verzicco, Vittorio d'Albero e Maurizio G. Venuto

premesso che:

- le predette Parti intendono potenziare ed estendere gli strumenti di tutela dei lavoratori nel rapporto di lavoro e nel mercato del lavoro in connessione ai processi di riorganizzazione che interessano le imprese;
- l'art. 26 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 prevede che le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono costituire, con riferimento a settori non rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali di cui al Titolo I del predetto decreto legislativo, fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, aventi la finalità di assicurare ai lavoratori tutele in costanza di rapporto di lavoro nonché di integrare il sistema degli ammortizzatori sociali;
- l'art.28 , comma 2, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 prevede che, qualora sia stipulato un accordo costitutivo di un fondo di solidarietà ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto legislativo che riguardi un settore già coperto dal fondo residuale (ora fondo di integrazione salariale), i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione del fondo costituito con l'accordo e non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale (ora fondo di integrazione salariale),



Handwritten signatures of the representatives of the parties involved in the agreement, including UTILITALIA, CISAMBIENTE, LEGACOOPSERVIZI, and the trade union confederations (CGIL, CISL, UIL).

si conviene quanto segue:

Articolo 1- *Costituzione del Fondo*

1. E' costituito presso l'INPS il "*Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle Imprese dei servizi ambientali*" (indicato, d'ora in poi, come il Fondo), a cui si applica il CCNL dei servizi ambientali 10 luglio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni e che occupino mediamente più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, inclusi a tal fine i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti.

2. Ai fini della determinazione della predetta soglia dimensionale, si tiene conto di quanto previsto dall'art. 26, comma 7, del d.lgs. 148/2015.

Articolo 2 - *Finalità e beneficiari*

1. Il Fondo, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del d.lgs. 148/2015, ha lo scopo di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro nonché, con riferimento agli articoli 26, comma 9, e 32 del predetto decreto legislativo, le tutele di cui al successivo art. 5.

2. Alle condizioni previste dal presente accordo, beneficiari degli interventi del Fondo sono i lavoratori a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, dipendenti dalle imprese dei servizi ambientali per le quali è costituito il Fondo, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Articolo 3 - *Amministrazione del Fondo*

1. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore composto da 8 esperti, di cui 4 designati da Utilitalia e 4 dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo. Del Comitato fanno altresì parte due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Gli esperti nominati come componenti del Comitato devono essere in possesso dei requisiti di competenza e di onorabilità di cui agli articoli 37 e 38 del d.lgs. 148/2015 e non trovarsi nelle situazioni di conflitto di interesse di cui al predetto art. 37.

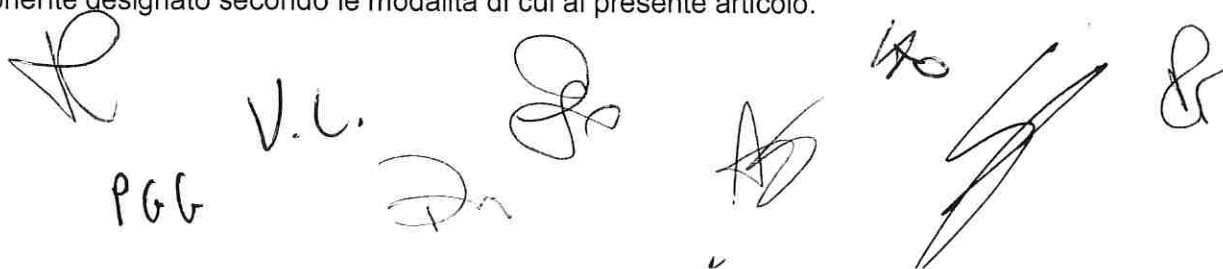
3. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dura in carica 4 anni.

4. Il Comitato elegge il Presidente, rispettivamente e a turno, tra i componenti designati dalla Associazione imprenditoriale e unitariamente dalle Associazioni sindacali dei lavoratori.

5. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

6. L'esercizio delle funzioni di componente e di Presidente del Fondo non dà diritto alla percezione di emolumenti, indennità o rimborsi spese a carico del Fondo.

7. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, un componente del Comitato, si provvederà alla sua sostituzione per il periodo residuo con altro componente designato secondo le modalità di cui al presente articolo.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a stylized signature, the initials 'V.L.', a signature that appears to be 'P.G.G.', a signature that looks like 'D.', a signature that looks like 'A.', a signature that looks like 'K.', a signature that looks like 'S.', and a signature that looks like 'R.'.

8. Scaduto il periodo di durata, il Comitato continua ad operare fino all'insediamento dei nuovi componenti.

9. Per quanto non disciplinato dal presente comma si fa rinvio a quanto previsto dal d.lgs. 148/2015.

Articolo 4 - *Compiti del Comitato amministratore*

Il Comitato amministratore ha il compito di:

- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione del Fondo; ove necessario, predisporre, sentite le Parti firmatarie del presente accordo, una normativa che favorisca la fruibilità degli interventi del Fondo da parte delle imprese e dei lavoratori ad esso aderenti, evitando fenomeni di eccessiva concentrazione delle risorse del Fondo su singole situazioni aziendali;
- c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti alle parti firmatarie del presente accordo;
- d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione degli interventi nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo alle parti firmatarie del presente accordo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
- e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
- f) elaborare, sentite le Parti firmatarie del presente accordo, proposte di modifica all'imposto delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione da recepire in decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e delle economia e delle finanze;
- g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti e, in particolare, dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. 148/2015.

Articolo 5 - *Prestazioni*

1. In coerenza con le finalità di cui all'art. 2 del presente accordo, il Fondo provvede a:

- a) erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste dal Titolo I del D.lgs. 148/2015;
- b) erogazione di prestazioni integrative della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI);



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including the letters 'PGG' and various stylized marks.

- c) erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo.
- d) alla stipula di apposite convenzioni con i fondi interprofessionali al fine di assicurare personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi fondi regionali o dell'Unione europea.

3. L'assegno ordinario è pari all'ottanta per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le zero ore e il limite dell'orario contrattuale settimanale, comunque nel limite dei massimali previsti dalla normativa in materia di integrazioni salariali.

4. L'assegno ordinario è corrisposto per un periodo non superiore a 90 giorni in un biennio mobile.

5. Il pagamento dell'assegno ordinario, alla fine di ogni periodo di paga, è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto e, comunque, a seguito della concessione dell'assegno deliberata dal Comitato amministratore. L'importo dell'assegno è rimborsato dall'Inps all'impresa o da questo conguagliato secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Relativamente agli assegni ordinari erogati sulla base delle causali previste per le integrazioni salariali ordinarie, la sede locale dell'Inps territorialmente competente, su espressa richiesta dell'impresa in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può autorizzare il pagamento diretto degli assegni.

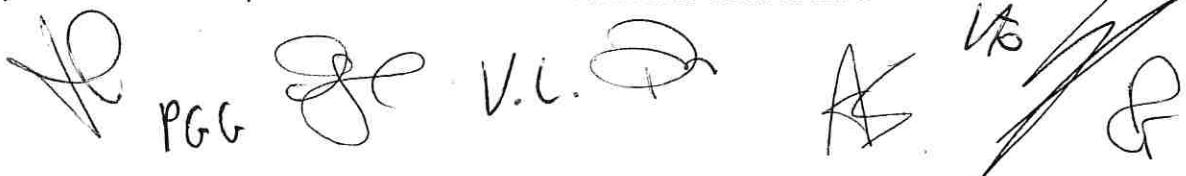
6. I lavoratori beneficiari di assegni ordinari, per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 22 del d.lgs. 150 del 2015. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di fruizione dell'assegno ordinario fa perdere il diritto all'assegno e, comunque, il lavoratore perde il diritto all'assegno nel caso in cui non provveda ad una preventiva comunicazione all'INPS dell'attività svolta, fermo restando che le comunicazioni obbligatorie a carico dei datori di lavoro e delle agenzie di somministrazione sono sufficienti a far considerare adempiuto il predetto obbligo di comunicazione.

7. L'integrazione della NASPI di cui al precedente comma 1, lett. b), dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 7 comma 7 della L.n.604/1966, come modificato dall'art.1 co.40 della l.n. 92/2012 dà diritto a:

a) per tutta la durata di percezione della NASPI, un'integrazione della stessa che assicuri il mantenimento di un trattamento complessivo pari all'ammontare della NASPI inizialmente liquidata dall'INPS;

b) per il periodo successivo alla cessazione della NASPI a causa dell'esaurimento della sua durata massima, un'integrazione pari all'importo del trattamento complessivo già goduto, soggetto alle riduzioni di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs. 22/2015 nel limite di ulteriori 18 mesi.

8. Le integrazioni di cui al precedente comma sono soggette alle regole sulla sospensione, riduzione e decadenza previste per la NASPI e richiedono la persistenza dello stato di disoccupazione anche nel periodo successivo all'esaurimento della NASPI.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'PGG', followed by a signature that looks like 'JF', then 'V.L.' followed by a circular mark, and finally a large, stylized signature on the right side.

9. Su richiesta del lavoratore, le integrazioni di cui al precedente comma 7 lettera a) possono essere erogate in unica soluzione laddove analoga modalità di erogazione sia stata autorizzata dall'Inps con riferimento alla NASPI in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. 22/2015.

10. La misura e la durata degli assegni straordinari per il sostegno del reddito, di cui al precedente comma 1, lett. c), sono determinate dagli accordi sindacali aziendali ivi menzionati, con riferimento al periodo compreso fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

11. La fruizione dell'assegno straordinario non è cumulabile con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo, con la conseguente riduzione dell'assegno fino a concorrenza dei predetti redditi.

12. Ove dovessero intervenire modifiche normative che comportino il prolungamento del periodo di maturazione dei requisiti pensionistici minimi originariamente previsti relativi a prestazioni straordinarie in corso di erogazione, le parti stipulanti il presente CCNL si incontreranno per valutarne gli effetti e per concordare eventuali azioni congiunte nei confronti degli Organi Istituzionali.

13. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 lett. d), il Fondo può stipulare apposite convenzioni con il Fondo interprofessionale al quale aderiscono i datori di lavoro che al Fondo fanno riferimento.

14. Le risorse derivanti dalle predette convenzioni sono in ogni caso vincolate alla finalità formativa.

Art. 6 – Contribuzione correlata

1. Per gli assegni ordinari, il Fondo versa alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione previdenziale correlata di cui all'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per tutto il periodo di durata degli stessi.

2. Nel caso delle prestazioni integrative dell'NASPI di cui al precedente art. 5, comma 5 lett. b), la contribuzione correlata è dovuta ove tale contribuzione, versata per il periodo di erogazione delle stesse, consenta di maturare il diritto al trattamento pensionistico.

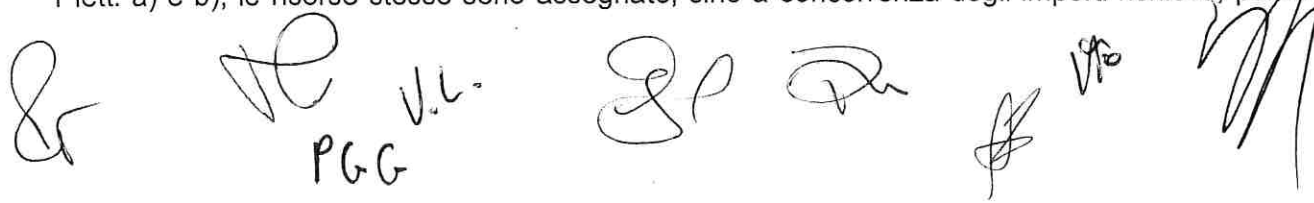
Articolo 7 – Procedure e accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni del Fondo è preceduto dall'espletamento delle procedure previste dai contratti collettivi applicabili e dalla legge per i processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali.

2. La domanda di accesso agli assegni ordinari è presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività.

3. Il Comitato amministratore del Fondo definisce criteri generali e regole che consentano un'equilibrata distribuzione degli interventi del Fondo fra le imprese aderenti nonché le tempistiche di presentazione ed esame delle richieste di intervento.

4. Nel caso in cui non ci siano fondi disponibili sufficienti per le prestazioni di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) e b), le risorse stesse sono assegnate, sino a concorrenza degli importi richiesti, per la



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "PGC" and various stylized marks.

metà in parti uguali e per l'altra metà in modo proporzionale all'importo delle singole richieste. La differenza non sostenibile dal Fondo in relazione alle predette prestazioni passa a carico del datore di lavoro, il quale provvede a versare al Fondo a titolo di anticipazione le risorse necessarie.

5. Il rimborso delle anticipazioni sarà effettuato dal Fondo mediante apposita delibera del Comitato amministratore tramite conguaglio, in relazione alle sopravvenienze attive di bilancio, utilizzando criteri di priorità temporale con riferimento alla data della anticipazione e comunque entro 8 anni.

6. La facoltà di autorizzare le prestazioni è esercitabile da parte del Comitato decorsi sei mesi dalla data di nomina dello stesso.

Articolo 8 - *Finanziamento*

1. Per gli assegni ordinari e per le prestazioni di integrazione della NASPI nonché per la relativa contribuzione correlata sono dovuti mensilmente contributi ordinari dello 0,65%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

2. I contributi ordinari sono da versare a partire dalla data del decreto ministeriale di istituzione del Fondo presso l'INPS.

3. Un contributo addizionale, nella misura del 1,50%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, è dovuto dal datore di lavoro per il periodo di fruizione degli assegni ordinari da parte dei suoi dipendenti.

4. Un contributo straordinario mensile nella misura dello 0,50% dell'ultima retribuzione imponibile ai fini previdenziali è dovuto dal datore di lavoro in caso di ricorso alle integrazioni dell'NASPI, per l'intera durata di fruizione di tale prestazione.

5. A far data dal 1° luglio 2018 le aziende versano inoltre un contributo aggiuntivo in cifra fissa pro capite di 10 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore di cui al precedente art. 2: tale contributo è destinato prioritariamente a costituire una riserva economica per le evenienze di cui al precedente art. 7, comma 4.

6. Per gli assegni straordinari, è dovuto, da parte di ciascuna azienda interessata, una contribuzione straordinaria relativa ai propri lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni erogabili e della contribuzione correlata.

Art. 9- *Equilibrio finanziario del Fondo*

1. Il Fondo sarà regolato ed amministrato in modo da mantenere il bilancio in pareggio. Al predetto fine, le prestazioni saranno erogate nei limiti delle risorse disponibili e previa costituzione di specifiche riserve finanziarie.

2. Il Fondo, fin dalla sua costituzione, opererà sulla base di bilanci di previsione ad 8 anni, redatti secondo i criteri di cui all'art. 35 del d.lgs. 148/2015

3. Le Parti si danno atto di aver definito i contenuti dei precedenti articoli avendo presente l'allegato bilancio di previsione a otto anni nonché nella consapevolezza di quanto previsto dall'art. 35, comma 5, ai fini della preservazione del pareggio di bilancio nel corso del tempo e della provvista di risorse per la copertura di risorse già deliberate o da deliberare.

V.L.
PGG

A series of handwritten signatures and initials in black ink, including 'V.L.', 'PGG', and several stylized signatures.

In relazione alle limitate conoscenze statistiche attuali relative ai fenomeni considerati, che necessitano di un periodo di monitoraggio ed alla necessità di mantenere la sostenibilità finanziaria della gestione del Fondo, le Parti si impegnano, entro 18 mesi dalla data di avvio del Fondo, ad effettuare una verifica congiunta del suo andamento, per convenire eventuali adeguamenti dinamici delle aliquote di finanziamento previste dal presente Accordo ovvero modifiche delle norme di funzionamento, tenendo conto delle ulteriori informazioni statistiche acquisite e degli eventuali rendimenti delle giacenze.

Il presente accordo sarà presentato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini del recepimento in decreto.

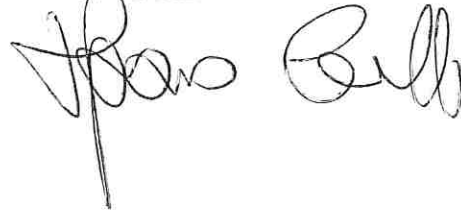
Letto, confermato e sottoscritto

UTILITALIA



CISAMBIENTE

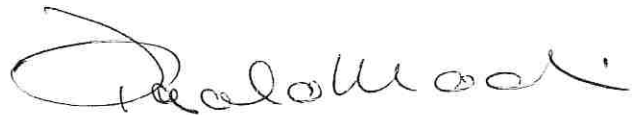
FR CGIL



FIT CISL



UILTRASPORTI



LEGACOOPSERVIZI

FIADSL

